

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.it info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-235-0678-3

CONTENZIOSO CLIMATICO
E PROCESSO CIVILE
TRA QUESTIONI DI AMMISSIBILITÀ
E PROVA

a cura di
Lucilla Galanti

Editoriale Scientifica
Napoli

INDICE

<i>Ringraziamenti</i>	9
<i>Introduzione</i> , Ilaria Pagni	11
<i>Tra Nomos e (Dia)Logos: osservazioni sui “confini” del contenzioso climatico contro gli Stati e contro le imprese</i> , Carlo Vittorio Giabardo e Davide Castagno	
1. Premessa metodologica e piano dell’indagine. Limiti e orizzonti del contenzioso climatico strategico	17
2. Impostazione del problema: l’obiezione “politica” nel contenzioso climatico sistemico contro gli Stati	18
3. <i>Political Question Doctrine</i> e la saga <i>Juliana vs. US</i> (recentemente giunta al suo epilogo)	23
4. Il caso “Giudizio Universale”	29
5. L’esperienza del Punto di Contatto Nazionale nel contenzioso diretto contro le imprese	31
6. <i>Segue</i> . Un caso emblematico: la vicenda ENI	34
7. Il contenzioso diretto contro il potere pubblico e la difficile ricerca di alternative	37
8. Conclusioni. Profili evolutivi del contenzioso climatico e strumenti dialogici: quali prospettive?	39
<i>La dimensione “collettiva” della tutela del clima</i> , Elena Gabellini	
1. Piano dell’indagine	41
2. Il concetto di <i>climate change litigation</i>	43
3. Posizioni giuridiche soggettive tutelabili tramite l’azione di classe	45
4. Il problema dell’onere della prova	52
5. L’azione inibitoria collettiva	56
6. Il profilo temporale di applicazione della disciplina collettiva codicistica	57
<i>La dimensione “individuale” della tutela del clima</i> , Lucilla Galanti	
1. Tutela individuale e giustizia climatica	61
2. Soggettivazione e suo portato processuale	65
3. L’alternativa della perimetrazione della lite: danno al clima e danni derivati, collettivi e individuali	67
4. Rivisitazione o ritorno all’antico? Un recupero di categorie classiche	70

<i>Onere e mezzi di prova nel contenzioso climatico</i> , Valentina Capasso	
1. Introduzione	73
2. Le ragioni della difficoltà: <i>multiple, alternative, general e specific causation</i>	75
3. Dal diritto internazionale a quello nazionale: il danno da perdita di <i>chances</i> a) come test normativo atto ad internalizzare la teoria della <i>contribution as causation</i>	80
4. <i>Segue</i> . b) come regola di giudizio equivalente alla <i>market share liability</i>	86
 <i>La prueba pericial en los delitos medioambientales: acreditación del daño ecológico y valoración judicial</i> , Carmen Durán Silva	
1. Introducción	89
2. Exigencias probatorias del delito medioambiental	91
3. El tipo penal y su núcleo probatorio: riesgo grave, daño sustancial y equilibrio natural	92
4. La frontera penal-administrativa: exigencia de gravedad e idoneidad lesiva	94
5. Causalidad ambiental: fenómenos difusos y límites del razonamiento judicial	95
6. El papel decisivo de la prueba pericial en la acreditación del daño ecológico	97
7. Naturaleza del conocimiento experto requerido	97
8. Problemas estructurales detectados en la práctica española	98
9. Consecuencias procesales: la pericial como elemento determinante en condenas y absoluciones	100
10. Problemas y líneas de mejora del sistema pericial en los delitos medioambientales	102
11. Referentes comparados y criterios procesales para un modelo pericial fiable	102
12. Hacia un modelo de fiabilidad científica compatible con las garantías del proceso penal	104
 <i>La prueba tecnológica en la litigación ambiental: retos y avances en el orden jurisdiccional civil</i> , Nerea Yugueros Prieto	
1. La litigación ambiental y el desafío probatorio en el proceso civil	107
2. Particularidades de la prueba en la litigación ambiental civil: la singularidad del daño ambiental y sus implicaciones procesales	109
3. Finalidad y especialidades de la prueba en la responsabilidad civil ambiental	112
4. Función de la prueba en la responsabilidad civil por daño ambiental	112
5. La prueba pericial como eje central en la litigación ambiental civil	113

6. Evolución de los medios probatorios en materia ambiental	
De la prueba clásica a los instrumentos técnico-científicos avanzados	114
7. La prueba tecnológica en la litigación ambiental civil	116
8. Teledetección satelital y observación remota de la Tierra	117
9. Drones y sensores remotos	117
10. ADN ambiental y técnicas de análisis biológico	118
11. <i>Green data</i> e inteligencia artificial	119
12. Tecnología <i>blockchain</i> y trazabilidad probatoria	119
13. Valoración judicial de la prueba tecnológica en el proceso civil	120
14. Garantías procesales y tutela judicial efectiva en la litigación ambiental civil	121
15. Conclusiones	123

Blockchain y litigación ambiental: algunas notas en torno al aseguramiento de las fuentes de prueba, Andrea Jamardo Lorenzo

1. Introducción	125
2. El daño ambiental como eje del conflicto	127
3. La responsabilidad civil derivada del daño ambiental	129
4. Fuentes de prueba digital y tecnología <i>blockchain</i> como instrumento de aseguramiento de la prueba en la litigación civil ambiental: la cadena de custodia más allá del proceso penal y su proyección en la litigación ambiental	131
5. Aplicación de la tecnología <i>blockchain</i> al aseguramiento de las fuentes de prueba	134
6. Consideraciones finales	137

La prospettiva del diritto sostanziale: una personalizzazione della natura e delle future generazioni?, Marco Rizzuti

1. L'incerta attuazione della riforma costituzionale del 2022	139
2. Prospettive di diritto internazionale privato	142

Contenzioso climatico e giudice amministrativo, Gabriele Torelli

1. Una (breve) ricostruzione delle previsioni sulla tutela del clima a livello internazionale, europeo e nazionale	151
2. Tutela del clima e contenzioso climatico	154
3. Le controverse posizioni della giurisprudenza sul “diritto al clima”	156
4. Il giudice amministrativo “alla prova” del contenzioso climatico	159
5. Il giudice amministrativo può essere utile nel contenzioso climatico?	162

Criticità nel riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale, Enrico Guarnieri

1. Introduzione	164
2. I nodi critici del riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale	167

3. La doppia via della tutela risarcitoria e l'apparenza delle cose: l'“incontroversa” giurisdizione del giudice ordinario	168
4. L'entrata in scena del giudice contabile: una giurisdizione (non così tanto) esclusiva	169
5. La difficile perimetrazione della giurisdizione del giudice amministrativo	173
6. Una brevissima chiosa finale	181

Advisory opinion della Corte internazionale di giustizia sui cambiamenti climatici: i limiti giuridici all'autodeterminazione degli NDC,
Giacomo Vivoli

1. Una breve sintesi: la prima decisione Urgenda e le scelte di fondo dell'Accordo di Parigi	183
2. L' <i>advisory opinion</i> della Corte internazionale di giustizia: « <i>Obligations of States in Respect of Climate change</i> »	185
3. Soglia 1,5 °C: <i>primary goal</i> o <i>only goal</i> ?	188
4. La sindacabilità degli NDC in sede giudiziaria	194
5. Riflessioni conclusive.	196

Una condanna europea per l'inazione dell'Italia: il caso della “Terra dei fuochi”, Ermelinda Hepaj

1. Premesse	201
2. La sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia: rischio ambientale sistemico e violazione dell'art. 2 CEDU	205
3. In particolare: il difetto di legittimazione ad agire delle associazioni	210
4. L'accesso alla giustizia per la tutela ad un clima ed un ambiente sani nell'ordinamento interno e sovranazionale. Cenni	215
5. Riflessioni conclusive	218

L'accertamento del danno ambientale oltre il contenzioso giuridico, Eleonora Bello, Ilaria Colzi e Sara Fratini

1. Breve inquadramento della crisi climatica e degli impatti globali	223
2. Danno ambientale e riparazione: cosa si intende	224
3. La sfida del nesso di causalità e il futuro della riparazione	226

<i>Biografia degli autori</i>	229
-------------------------------	-----

LA DIMENSIONE “INDIVIDUALE” DEL CONTENZIOSO CLIMATICO

Lucilla Galanti

Sommario: 1. Tutela individuale e giustizia climatica; – 2. Soggettivazione e suo portato processuale; – 3. L’alternativa della perimetrazione della lite: danno al clima e danni derivati, collettivi e individuali; – 4. Rivisitazione o ritorno all’antico? Un recupero di categorie classiche.

1. *Tutela individuale e giustizia climatica*

L’idea sottesa a una riflessione sulla possibilità di ritagliare una dimensione individuale nel contenzioso climatico riposa su una necessaria rimeditazione delle categorie processuali. Non per superarle, ma per adattare ai nuovi bisogni di tutela che l’evoluzione della società e del sentire sociale ci pongono innanzi.

È sotto gli occhi di tutti come stia cambiando, in modo estremamente veloce, il paradigma della richiesta di giustizia da parte dei singoli; i quali, mossi da un afflato non più (o non sempre) esclusivamente individualistico, hanno iniziato a rivolgersi alla giustizia dei tribunali anche per far valere interessi sovra-individuali¹.

Di fronte a un tale scenario, il problema (processuale) è quello di comprendere se e come tali interessi possano essere azionati in giudizio, in una dimensione appunto “individuale”. Senza cioè, da un lato, rivolgersi agli strumenti di tutela collettiva o di classe su cui si è

¹ Già Cappelletti si interrogava sul «tentativo di dare adeguata rappresentanza in giudizio» a quei diritti e interessi che si presentano nella società moderna come diritti e interessi «frammentati» o «diffusi», di cui tipica espressione sono, tra l’altro, quelli «relativi all’ambiente»: v. M.CAPPELLETTI, *Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica*, in *Foro it.*, 1979, V, 54 ss.; nonché diffusamente ID. (ed.gen.), *The Florence Access-to-Justice Project*, Alphen aan Rijn-Milano, 1978-1979, passim. Il «decisivo mutamento nella concezione dell’istituto processuale» è sottolineato da A.CARRATTA, *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in *Riv.trim.dir.proc.civ.*, 2017, 579 ss.; e il ruolo del processo nella tutela dei «valori ultimi» della Costituzione da A.PROTO PISANI, «*Laudato si’*»: *diritti e doveri per la conservazione della «casa comune»*, in *Foro it.*, 2016, V, 34.

soffermato il contributo che precede², ma senza nemmeno rivolgersi al contenzioso “strategico”³, di cui pure si è trattato in apertura dei presenti atti⁴; il quale, ai problemi su cui ci si soffermerà – relativi alla

² V. retro E. GABELLINI, *La dimensione “collettiva” della tutela del clima*; e cfr. EAD, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *Jus*, 2024, 223; EAD., *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv.trim.dir. proc.civ.*, 2022, 1105.

³ Su cui v. F.SINDICO-M.M.MBENGUE-K.MCKENZIE, *Climate Change Litigation and the Individual: An Overview*, in F.SINDICO-M.M.MBENGUE (eds.), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Zurigo, 2021, 6 ss., ove si mette in rilievo come, di fronte alla condivisa percezione di inidoneità delle misure adottate a livello “centrale”, si è fatta strada l’idea che il contrasto al cambiamento climatico passi anche dalle cause promosse dai singoli, tramite un «“all hands on deck” approach». E che le controversie climatiche, per la loro ampia risonanza mediatica, diventino strumento di pressione delle politiche ambientali, è rilevato da J.PEEL-H.M.OSOFSKY, *Litigation as a climate regulatory tool*, in C.VOIGT, *International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy*, Cambridge, 2019, 311. Cfr. C.G.BURNS-H.M.OSOFSKY, *Adjudicating climate change: state, national and international approaches*, Cambridge, 2009, passim; J.PEEL-H.M.OSOFSKY, *Climate change litigation*, Cambridge, 2015, passim; J.PEEL-H.M.OSOFSKY, *Climate Change Litigation*, in *An.Rev.L.Soc.Sc.*, 2020, 22 ss. Per le questioni processuali legate al contenzioso climatico sul piano interno, v. E.D’ALESSANDRO, *Climate change litigations, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in *Pag.Aula civ.*, 2020, 51 ss.; EAD.-D.CASTAGNO, *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, passim; S.VINCRE-A. HENKE, *Il contenzioso “climatico”: problemi e prospettive*, in *BioLaw journal*, 2023, 137 ss.

⁴ C.V. GIABARDO, D. CASTAGNO, *Tra Nomos e (Dia)Logos: osservazioni sui “confini” del contenzioso climatico contro gli Stati e contro le imprese*. Senza trascurare di dar conto che, se in alcuni ordinamenti azioni di questo tipo hanno ottenuto un risultato positivo (si pensi a *Urgenda*, causa pilota a livello europeo: *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, in *climatecasechart.com*, su cui v. J.SPIER, *The “strongest” climate ruling yet: the Dutch Supreme Court’s Urgenda Judgment*, in *Neth.Jud.decis. lawRev.*, 2020, 319 ss.; ID., *Climate Litigation in a Changing World*, The Hague, 2023, 152 ss.; J.VERSCHUREN, *The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: The Hague Court of Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions*, in *RECIEL*, 2019, 95; V. JACOMETTI, *Climate Change Litigation: Global Trends and Critical Issues in the Light of the Urgenda*, in *Gl.Jur.*, 2019, 1 ss. Ma v. anche il caso *Notre Affaire à Tous c. Francia*, *climatecasechart.com*, su cui M.TORRE-SCHAUB *L’affaire du siècle, une révolution pour la justice climatique?*, in *Sem. droit Éd.Gén.*, 2021, 438; EAD., *Le préjudice écologique au secours du climat, ombres et lumières*, id., 520), in Italia, la prima azione climatica, con la quale si intendeva

legittimazione ad agire e alla possibilità giuridica dell'azione – aggiunge quello della separazione dei poteri, nella necessità di capire in quali forme il giudice possa ordinare un *facere* allo Stato senza per ciò stesso sostituirsi al legislatore⁵. E se alla luce della pronuncia *KlimaSeniorinnen* è ormai difficile dubitare dell'esistenza di un'obbligazione dello Stato in materia climatica⁶, come pure che per tale complessa tipolo-

ottenere dallo Stato l'adozione delle iniziative necessarie ad abbattere le emissioni nazionali di CO₂, è stata rigettata per difetto di giurisdizione. Si tratta della causa Giudizio Universale, citata a più riprese in queste pagine, promossa da A Sud e altri contro lo Stato Italiano, decisa con una pronuncia di difetto di giurisdizione da Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552, *ForoNews*; su cui v. A.MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo della climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, in *Il Processo*, 2024, 614; C.V.GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di climate change litigation in Italia*, in *Giustiziasieme*. Dal tenore della pronuncia non è chiaro se il Tribunale capitolino abbia inteso escludere, a priori, la sussistenza di un qualsiasi giudice investito del potere di decidere la controversia – come parrebbe dal dispositivo, in cui si allude a un «difetto assoluto» di giurisdizione – oppure se abbia inteso più cautamente escludere la sola sussistenza della giurisdizione civile, come per certi versi si potrebbe desumere dalla motivazione della sentenza. Come rileva R.TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in *Judicium*, 2024, 5, il Tribunale ha finito per dichiarare un difetto di giurisdizione «assoluto sotto certi profili e relativo per altri».

⁵ Come forse si potrebbe consentire per il tramite di una condanna generica, che imponga allo Stato di adempiere senza definire come. Nel senso che il principio di separazione dei poteri non dovrebbe porre uno sbarramento assoluto alla giurisdizione, v. R.TISCINI, *Contenzioso*, cit., 13. Sul tema v. G.TROPEA, *Il cigno verde e la separazione dei poteri*, in *Giustiziasieme*.

⁶ Sentenza anch'essa a più riprese citata nel corso di queste pagine. La Corte EDU ha infatti delineato in capo agli Stati il dovere primario di adottare e applicare misure atte a mitigare gli effetti, potenzialmente irreversibili, del cambiamento climatico (spec. par. 545). In quella occasione, in cui la richiesta di condannare lo Stato svizzero ad adottare le misure idonee al rispetto degli obblighi climatici assunti non aveva trovato tutela sul piano interno, la Corte EDU ha riconosciuto (tra l'altro) una violazione del diritto a un equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Norma che non può fondare di per sé l'accesso a un tribunale al fine di invalidare o sostituire una legge, se tale diritto non esiste sul piano interno; deve infatti sussistere una controversia relativa a un diritto tutelato entro l'ordinamento giuridico di uno Stato. Tuttavia, una violazione dell'art. 6 può emergere qualora non sia possibile agire per far valere un'azione od omissione dello Stato da cui possa derivare un danno o rischio di danno a diritti degli individui così rimarcando il legame tra cambiamento climatico e diritti fondamentali.

gia di contenzioso, possa (o meglio, debba) esservi, a certe condizioni, un giudice⁷ – imponendo allora di comprendere in quali modi e forme si possa garantire anche sul piano interno l'accesso alla giustizia in materia climatica⁸ –, ciò su cui si vuole riflettere è come si possa declinare l'azione del singolo quando non intenda, “guardando in avanti”, richiedere una modifica della legislazione statale, bensì, “guardando indietro”, ottenere tutela per una lesione.

Circoscritto l'ambito di indagine ad una prospettiva riparatoria *ex post*, rispetto a un danno climatico già verificatosi⁹, risulta evidente come il problema processuale abbia a monte una questione sostanziale: se un tale danno risulti giuridicamente rilevante. Deve infatti sempre esservi possibilità di instaurare un processo in presenza di un diritto tutelato dall'ordinamento che si affermi essere stato leso¹⁰.

⁷ In particolare, qualora al danno climatico si accompagni una violazione di diritti umani, in una interconnessione rimarcata dall'Accordo di Parigi. Sul rapporto tra *climate change litigation* e diritti umani v. J.H.KNOX, *Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, 2016; J.PEEL-H.M.OSOFSKY, *A rights turn in climate change litigation*, in *Transn.Env.L.*, 2018, 37; E.POSNER, *Climate Change and International Human Rights Litigation: A Critical Appraisal*, in *Univ. Penn.L.Rev.*, 2007, 1925; A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, 2022, 150 ss.

⁸ A maggior ragione se l'azione sia proposta da enti associativi, per i quali la legittimazione è stata riconosciuta in termini ampi. Nel caso all'attenzione della Corte, la violazione dell'art. 6 è stata riconosciuta solo rispetto all'associazione ricorrente e non anche per le ricorrenti individuali (le “vecchie signore”, che non erano riuscite a dimostrare un nesso sufficientemente immediato rispetto al possibile danno ai loro diritti). Come messo in rilievo (parr. 614 ss.), l'ammissibilità dell'azione deve infatti essere valutata alla luce del ruolo svolto dalle associazioni, così da risultarne una legittimazione più ampia di quella dei singoli (similmente a quanto affermato rispetto all'accesso alla Corte per violazione dell'art. 8, ove l'azione delle associazioni prescinde dallo *status* di vittima dei relativi membri). Sul punto, v. M.TORRE-SCHAUB, *Le changement climatique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme: entre continuité et innovation*, in *Sem.jurid.adm.coll.terr.*, 2024, 2170; F. BERNARD-A.DA RUGNA, *La qualité de victime en matière climatique selon la CourEDH*, in *sui-generis.ch*, 2024, 1 ss.

⁹ Dimensione riparatoria *ex post* che si aggiunge a quella inibitoria (su cui v. R.TISCINI, *Tutela inibitoria e cambiamento climatico*, in *Riv.dir.proc.*, 2024, 331 ss.) e cautelare (v. C.V.GIABARDO, *Provvedimento cautelare “climatico” e giurisdizione del giudice ordinario*, in *Giur.it.*, 2025, 576).

¹⁰ Ciò che deriva dall'art. 24 Cost., oltre che dalle fonti sovranazionali, innanzi-

Problema che, del resto, si rileva oggi con riferimento al clima, si collega a un tema più generale, relativo alla giustiziabilità di ulteriori interessi (diritti?) sovraindividuali che, un domani, la coscienza sociale potrà porre sotto i riflettori della giustizia.

Si tratta, allora, di ripensare il paradigma processuale che impone di agire in giudizio per diritti propri¹¹; si diceva, non per superarlo, ma per adeguarlo a nuovi bisogni di tutela, e si vedrà se sia veramente necessario un ripensamento, o se le categorie classiche non siano già idonee a contenere bisogni nuovi.

Si comprende come il problema, dal punto di vista processuale, investa innanzitutto la categoria della legittimazione ad agire: questa, che rappresenta l'affermata titolarità della situazione sostanziale di cui si chiede tutela in giudizio, si rapporta all'esistenza di una situazione sostanziale che possa definirsi propria. Ma dall'individuazione a monte di una situazione sostanziale che possa definirsi propria discende anche la possibilità giuridica dell'azione, quale riflesso di una situazione sostanziale tutelata dall'ordinamento.

Il sentiero che si propone di percorrere per delineare una (ammisibile) forma di tutela individuale per il clima pare allora poter essere duplice.

2. *Soggettivazione e suo portato processuale*

La via – più semplice e immediata – riguarda la personificazione (del titolare) dell'interesse leso. È quanto sta accadendo in molti ordinamenti, in cui si soggettivizza la natura, l'ambiente, o il clima stesso, di cui si discorrerà oltre nel corso dei presenti atti¹².

Ciò a cui si può pervenire sul versante sostanziale: qualora si concordi di poter individuare un soggetto sovra o ultra individuale – l'ambiente, la natura o le future generazioni –, non vi è dubbio che, di

tutto l'art. 6 CEDU; in tale direzione si è posta, del resto, la Corte EDU, nel caso *Veren KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera* a più riprese citato in queste pagine.

¹¹ In tale prospettiva, «the role of the courts in extending rights, making policy decisions, and seeking to enforce social chance that may not be obtainable through legislative action» era già rilevato da M.CAPPELLETTI-B.G.GARTH, *An introduction*, in M.CAPPELLETTI (ed.), *Access to justice and the welfare state*, Firenze, 1981, 12.

¹² V., anche per ulteriori riferimenti, *infra*, M. RIZZUTI, *La prospettiva del diritto sostanziale: una personalizzazione della natura e delle future generazioni?*

fronte a un tale soggetto sostanziale, quest'ultimo possa agire nel processo come parte, salvo verificare in persona di chi.

Ma a una soluzione analoga si può pervenire anche sul versante esclusivamente processuale; ammettendo, cioè, che vi possa essere una parte anche laddove non vi sia un soggetto¹³.

Calate all'interno del processo, le due prospettive sollevano questioni non troppo lontane.

Nel primo caso, infatti, si dovrà individuare un soggetto che possa agire come rappresentante processuale, nelle vesti di un (ordinario) legittimato processuale rappresentativo, in nome e per conto del soggetto (affermato) titolare della tutela climatica: si tratti di una soggettivata natura, di un soggetto-ambiente o clima, o di altrettanto personificate future generazioni. Nel secondo caso, si dovrà individuare un soggetto che, nel processo, possa agire per conto del non-soggetto (la medesima natura, lo stesso ambiente, o clima, o le future generazioni, stavolta non soggettivati) i cui interessi sono comunque portati all'interno del processo¹⁴.

In tale declinazione individuale del contenzioso climatico, allora, il singolo – persona fisica, ma anche associazione, o comitato, che operi come parte unitaria nelle forme ordinarie del processo – dovrebbe poter agire nelle vesti di un legittimato processuale, rappresentativo o quasi, della Natura, dell'Ambiente, del Clima o delle Future generazioni. Ciò che, del resto, non sembrerebbe del tutto privo di una base giuridica, alla luce della nuova formula dell'art. 9 Cost., che anche nell'interesse delle generazioni future tutela l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità.

¹³ Su tale ordine di considerazioni v., *si vis*, L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, Milano, 2021, passim, nonché EAD, *Soggetti e processo civile: la "soggettività processuale" nell'evoluzione del concetto di parte*, in *Storia Metodo Cultura*, 2024, 268 ss.; e, con specifico riferimento alle ricadute in materia climatica, L. GALANTI, *Riflessioni sul contenzioso climatico, tra situazioni lese e categorie processuali*, in *Foro.it*, V, 2025, 235; EAD., *Locus standi in climate change litigation: an overview of case law in Europe*, in *Rev.deProcesso*, 2023, 426; EAD., *Il contenzioso da cambiamento climatico tra questioni di legittimazione e di merito*, in P.LUCARELLI-A.SANTONI (a cura di), *Questione ambiente. Itinerari giuridici per l'impresa*, Pisa, 2024, 269 ss.

¹⁴ Riprendendo cioè quel *tertium genus* di legittimazione, che «non coincide né con l'agire in nome proprio, né con l'agire in nome altrui», già definito da E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1949, 124; profili su cui v., *si vis*, L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., 156 ss.

Tali considerazioni, che possono sembrare fanta-processo, sono invero già realtà in altri ordinamenti, ove si consente (già da tempo) di agire nell'interesse di elementi naturali¹⁵.

Senza escludere una ulteriore via tutta processuale che si colloca nella medesima direzione, e che richiederebbe però un intervento legislativo; quella di individuare un legittimato straordinario che possa agire a tutela del clima. Soluzione della cui opportunità, tuttavia, parrebbe doversi dubitare, quanto meno nella misura in cui si intenda disegnare tale legittimazione straordinaria come esclusiva; la quale priverebbe i singoli della possibilità di agire, rimettendo la relativa valutazione di opportunità a un soggetto legislativamente individuato che potrebbe non essere il più adeguato.

3. *L'alternativa della perimetrazione della lite: danno al clima e danni derivati, collettivi e individuali*

Una seconda soluzione muove invece sul piano della perimetrazione della situazione sostanziale fatta valere in giudizio.

In tale prospettiva, non vi è dubbio che il singolo possa agire per un danno proprio, derivato da un più generale pregiudizio climatico. Il singolo potrà quindi certamente far valere il danno, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che affermi di aver individualmente subito in conseguenza del cambiamento climatico. In tal caso, salve le difficoltà specifiche in tema di prova e del relativo onere – su cui si sofferma il contributo che segue¹⁶ – si rientra in una controversia

¹⁵ Si può considerare il caso neozelandese del fiume Whanganui, già riconosciuto essere vivente dalle tribù Whanganui, a cui con il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement, Act 2017/663) è stata attribuita tutela giuridica «by making it a person in the eyes of law» (clausola n. 14). V. E.L.O'DONNELL-J. TALBOT-JONES, *Creating Legal Rights for Rivers: Lessons from Australia, New Zealand, and India*, in *Ecol.Soc.*, 2018, 7 ss.; C.I.MAGALLANES, *Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand*, 2015, 1 ss. Sul tema, v. G.ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della "natura". Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv.it.sc.giur.*, 2020, 19 ss.; nonché, per le forme di trasposizione della Natura in giudizio, M. CARDUCCI, voce *Natura (diritti della)*, in *Dig.disc pubbl.*, Torino, 2017, 515 ss.; oltre alle interessanti considerazioni di J. KURKI, *A Theory of Legal Personhood*, Oxford, 2019, 149 ss.

¹⁶ V. subito *infra* V. CAPASSO, *Onere e mezzi di prova nel contenzioso climatico*.

“processualmente ordinaria”, in cui si agisce per diritti propri, benché derivanti dalla violazione di una disposizione posta a tutela del clima o da un più ampio danno climatico¹⁷.

E tuttavia, oltre al danno individuale che si configuri come danno-conseguenza del danno climatico, resta il tema del se e del come si possa agire a tutela di un danno più ampio, comunque connesso al peggioramento climatico.

In tale prospettiva, se sul piano sostanziale la situazione che si assume lesa può risultare nella contitolarità di più soggetti, o configurarsi a titolarità diffusa come appunto avviene per il “diritto” a un clima stabile, ciò non ostacola che, entro la dimensione processuale della lite, possa essere portata nel processo possa una fetta di una più ampia situazione sostanziale.

Non si tratta di nuovo – quanto meno non solo – della lite avente ad oggetto il danno particolare (per certo giuridicamente rilevante, e giustiziabile) subito da uno o alcuni soggetti. Ma si tratta anche della lite che verta su una “porzione” di quel più ampio e diffuso danno climatico.

Se cioè certamente non si potrà far valere, in via del tutto astratta, un generalizzato e globale peggioramento climatico, non pare potersi

¹⁷ Qualora un soggetto intenda far valere in giudizio la lesione di un diritto proprio (come alla proprietà, o alla salute), che lamenti di aver subito in conseguenza del cambiamento del clima, si rientra nella prospettiva ordinaria dell’esercizio dell’azione: il cambiamento climatico, anziché configurarsi quale danno del quale si intende chiedere tutela in giudizio, diventa un elemento intermedio della serie causale. Sicché, come si è anticipato, non si pongono problemi di ammissibilità dell’azione: né rispetto alla situazione giuridica tutelata, che è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato al clima (tanto che ci si potrebbe chiedere se si sia ancora nell’ambito di un contenzioso realmente climatico), né rispetto alla legittimazione ad agire. Si pone però certamente il tema della prova del danno e del relativo nesso causale nonché quello della legittimazione a contraddire, da ricondurre al soggetto che del danno si ritenga in ultima analisi responsabile – lo Stato, che non abbia adottato misure idonee al contrasto del cambiamento climatico, o un’impresa, che quelle regole abbia violato –; ma ben si comprende come la stessa identificazione di una condotta che abbia provocato (o contribuito a provocare) il danno possa risultare tutt’altro che agevole, già sotto il profilo della prospettazione. Ponendo il dubbio se di fronte all’intrinseca incertezza dei cambiamenti climatici l’accertamento della fondatezza di una tale azione presupponga un ampliamento delle maglie della responsabilità. V. L.NEYRET, *La sanction en droit de l’environnement, pour une théorie générale*, in C.CHESSAIS-D.FENOUILLET, *Les sanctions en droit contemporain*, Paris, 2012, 533 ss.

escludere la possibilità di chiedere tutela di una sua “porzione”, e cioè di uno specifico – temporalmente e territorialmente circoscritto – danno pur sempre connesso al peggioramento climatico, che si sia verificato in un determinato tempo e luogo, e che il singolo alleghi di aver (certamente insieme ad altri, e però certamente anch’egli in prima persona) subito¹⁸. E non pare potersi escludere che possa azionare un tale danno solo perché condiviso con altri; si tratta in fondo di un danno che egli ha (afferma di avere) in prima persona subito.

Il problema – oltre, di nuovo, a quello che ne segue in punto di prova – diventa appunto quello di perimetrare la situazione sostanziale portata in giudizio, che resta collettiva ma che si può far valere in quanto anche propria.

Problema che, a valle, si riversa poi sul provvedimento del giudice, poiché è necessario garantire la corrispondenza tra la parte che agisce – il singolo, compartecipe del danno – e la parte destinataria degli effetti della sentenza, che dovrà riflettere quella collettività che il danno ha subito: proprio in quanto il soggetto non ha agito nel suo esclusivo interesse né per un diritto esclusivamente proprio, anche la pronuncia non potrà porsi nel suo esclusivo vantaggio, dovendo invece beneficiare la collettività effettivamente lesa.

Il giudice, cioè, non potrà pronunciare un risarcimento (in forma specifica o, più probabilmente, per equivalente) del danno al clima in favore del soggetto che ha agito, se non nella misura in cui si sia tradotto in un danno individuale. Potrà però pronunciare, pare, un provvedimento di risarcimento del danno climatico che si sia verificato in un dato tempo e luogo, in favore della collettività (essa stessa adeguatamente circoscritta) che quel danno ha subito, risarcimento che il singolo dovrà utilizzare per la riparazione del danno.

Potrebbe, di nuovo, sembrare fantaprocesso, ma si tratta di soluzioni già praticate in altri ordinamenti¹⁹. E gli strumenti giuridici che possono servire a un tale fine sono, in realtà, molti; a partire dalla costituzione di un fondo destinato alla riparazione del danno, di un trust, arrivando fino all’adozione di misure di attenuazione del cambiamento climatico.

¹⁸ Dovendosi cioè pur sempre individuare le concrete, pur se sovraindividuali, conseguenze dannose sofferte.

¹⁹ V. L.NEYRET, *La réparation du dommage du bioacteur: entre droit commun et droit spécial*, in *Bull.dr.env.ind.*, 2009, n. 19; e sulla proposta di sopperire al problema tramite la costituzione di un fondo *ad hoc*, ID., *L’extension de la responsabilité civile en droit de l’environnement*, in *Resp.civ.ass.*, 2013, n.5, 37.

Se da un punto di vista “utilitaristico” ci si può interrogare sulle ragioni che inducano un soggetto ad agire per un risarcimento di cui in fondo non potrà se non indirettamente beneficiare, sembra tuttavia da auspicare una forma di ricorso “solidaristico” alla giustizia, come strumento di sostenibilità a beneficio comune²⁰. Certamente, si dovranno porre opportuni argini perché un tale paradigma dell’azione non si presti ad abusi o a comportamenti opportunistici – già osservati in altri ambiti – da parte di associazioni che cerchino di veicolare l’azione dei singoli perseguendo un più bieco fine lucrativo; ma si tratta della patologia nell’utilizzo di uno strumento che, invece, in tempi come quelli attuali in cui gli interessi sovraindividuali sono spesso lasciati in ombra, pare da sostenere.

E il primo correttivo all’esercizio improprio dell’azione si può rinvenire nella circostanza che ad agire non potrà essere un indifferenziato chiunque, rischiando di scivolare verso un’*actio popularis*, ma soltanto chi, affermandosi leso, agisca in giudizio per la riparazione di un danno sovraindividuale comunque differenziato, del quale abbia (affermi di avere) direttamente risentito²¹.

4. *Rivisitazione o ritorno all’antico? Un recupero di categorie classiche*

Sembra allora che il processo, e le categorie processuali, benché storicamente “plasmate” sui diritti soggettivi²², non siano fisiologicamente inidonee a “contenere” situazioni sostanziali con riflessi plurisoggettivi, se si è disposti a riflettere sulla lite “concreta” e, dunque, sulla concreta “porzione” di una più ampia (generale, e talvolta indifferenziata) situazione lesa che si porti nel processo.

Di fronte a un danno climatico differenziato, con una portata certamente sovraindividuale ma connessa ad una collettività specificamente individuata e circoscritta, si dovrebbe poter ammettere che

²⁰ Sul portato processuale degli interessi sovraindividuali si v., in part., R. CAPOINI, *Interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in ID., *Dogmatica giuridica e vita*, Milano, 2022, 505 ss. E su tali temi il rinvio necessario è a M. CAPPELLETTI, *Access to justice*, in *RabelsZ*, 1976, 680, in aggiunta alle opere già citate dell’A.

²¹ Dovendosi allora individuare il limite territoriale entro il quale per i singoli possa ritagliarsi un pregiudizio rilevante, e che, in certi casi, è stato è stato riscontrato anche a molti chilometri di distanza; v. L. NEYRET, *L’extension*, cit., 33.

²² La crisi del paradigma fondato sui diritti soggettivi ha radici lontane: basti rimandare a R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, 150 ss.

ciascuno degli individui rientranti nella collettività, ciascuno dei quali direttamente leso, possa agire in giudizio a sua tutela.

Del resto, dal punto di vista della struttura dell'azione l'idea non è nuova.

Pare infatti che si rientri in uno schema entro il quale il soggetto non agisce inammissibilmente per diritti altrui, bensì ammissibilmente per diritti (anche) propri: il soggetto che intenda far valere il danno derivato dal cambiamento climatico agisce per un danno che, in fondo, benché non esclusivamente proprio, è però anche proprio.

Sicché, agendo quale (cont)titolare della situazione sostanziale lesa, si rientra in un esercizio dell'azione non avulso dalla legittimazione ad agire ordinaria.

E una tale forma di legittimazione ad agire nell'interesse comune – proprio ed altrui, dei più contitolari²³ non è lontana dalle forme di rappresentanza reciproca da tempo ammesse in altri ambiti dalla giurisprudenza²⁴, ove si è pure ipotizzata una gestione processuale dell'interesse oggettivo²⁵. E, allo stesso tempo, ricorda molto la fi-

²³ Ricordando F.CARPI, *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, Milano 1974, 151, che (pur se nel diverso contesto dei giudizi di impugnativa) richiama l'esercizio dell'azione «per un interesse proprio, che non è però [...] esclusivo, sibbene concorrente» con quello altrui.

²⁴ Con riferimento a situazioni di contitolarità difficili da trasferire sul piano del processo, come i diritti comuni dei condomini, la giurisprudenza ha chiarito che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche da uno soltanto dei comproprietari, senza necessità di integrare il contraddittorio: perché il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune nella sua interezza, perché compete ad ogni condomino la tutela dei diritti comuni, o in ragione del principio della «rappresentanza reciproca»: Cass., sez. un., 11 novembre 2013, n. 25454, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*, n. 22. Il principio, confermato a più riprese, è stato applicato anche alla tutela risarcitoria promossa per i danni causati al bene comune; v. Cass. 1 agosto 2024, n. 21668, *Foroplus*. Del resto, come rileva S.MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Milano, 1993, 532, «nei processi aventi ad oggetto il rapporto sostanziale comune» vale una «regola generale»: quella che «la legittimazione ad agire appartiene disgiuntamente a ciascun contitolare».

²⁵ Cass. 14 novembre 2019, n. 29506, *Foro it.*, Rep. 2019, voce *Comunione e condominio*, n. 154, riferisce l'«atteggiamento di cauta apertura» manifestato dalla giurisprudenza «sin dagli anni settanta [...] nei confronti dell'impiego della gestione d'affari nel processo», così da ammettere «che il comproprietario di un immobile [...] possa disporre senz'altro dell'intero, sulla scorta di una rappresentazione, non

gura “classica” della gestione del processo altrui²⁶, che, nel caso del danno derivato dal cambiamento climatico, sarebbe un processo anche proprio.

Sicchè, di fronte al danno “collettivo”, derivato dal cambiamento climatico, non parrebbe estraneo a quelle stesse categorie processuali – allorché neppure così tanto rimediate – che il singolo possa agire in giudizio in nome proprio e a tutela di un diritto anche proprio, nell’interesse suo e degli altri contitolari; né, se si preferisce, che possa agire in una gestione processuale di interessi comuni.

già dell’interesse soggettivo del *dominus*, bensì di una sua – ipotizzata – utilità oggettiva».

²⁶ Sulla figura della gestione processuale si rimanda a E. ALLORIO, *Gestione d'affari e processo*, in *Riv.dir.proc.*, 1936, 166, ove l’Autore distingue la figura della gestione del processo altrui, come proprio o come altrui.